

DELIBERA N. 28/2021

**XXX / T.NET X
(GU14/355930/2020)**

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del Corecom Emilia-Romagna del 11/03/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS del 12 luglio 2018 recante “Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni

delegate ai Corecom”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 670/20/CONS; VISTA la l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.);

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome, prorogato con delibera n. 683/20/CONS recante “ Proroga dell’accordo quadro tra l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la conferenza delle regioni e province autonome e la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni”;

VISTA l’istanza di XXX del 19/11/2020 acquisita con protocollo n. 0486823 del 19/11/2020;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l’illustrazione svolta nella seduta del 11/03/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

A seguito dell’udienza di conciliazione convocata per il giorno 19/10/2020, la parte ha presentato istanza di definizione in data 19/11/2020, lamentando nei confronti della società T.Net XXX (di seguito T. Net), un’illegittima fatturazione a seguito di disdetta contrattuale. In particolare, dichiara che in data 03/08/2018, via pec, la società XXX avanzava disdetta contrattuale con effetto immediato, per i servizi di telefonia e connettività forniti dall’operatore. Successivamente, in data 01/06/2019, entrava in vigore

l'atto di fusione tra la società XXX e la società partner soc coop, in seguito alla quale veniva creata la società XXX. T.Net continuava a fatturare regolarmente senza tenere conto della disdetta e delle numerose segnalazioni avanzate al call center dell'operatore, che peraltro non assegnava alcun numero di pratica. Dopo i primi 3 anni, il contratto veniva rinnovato tacitamente senza contattare l'istante, in violazione alle normative di settore. In base a tali premesse, richiede lo storno di tutte le fatture emesse dall'operatore successivamente alla disdetta.

2. La posizione dell'operatore

La società T.Net non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva, nel termine previsto dall'art. 16, comma 2, del Regolamento, a supporto della propria posizione.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, è necessario specificare che data la mancata partecipazione al presente procedimento da parte dell'operatore e la mancata allegazione di documenti difensivi, l'intera vicenda deve essere ricostruita sulla base di quanto dedotto e allegato dalla parte istante. L'utente lamenta illegittima fatturazione a seguito di disdetta contrattuale, ragion per cui chiede lo storno di tutte le fatture emesse dopo la predetta disdetta. La richiesta avanzata da parte istante trova accoglimento per le motivazioni di seguito indicate. La norma di riferimento è l'art. 1218 Cod. civ., secondo cui "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Sul punto, in base ai principi generali sull'onere della prova, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. II, 20 gennaio 2010, n. 936), secondo il quale, "il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, dovendo il debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento". In base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale del suddetto articolo, quindi, il creditore della prestazione, tipicamente l'utente, "dovrà limitarsi a dedurre l'esistenza del contratto fra le parti ed il suo contenuto, mentre il debitore della prestazione, cioè l'operatore, dovrà

fornire la prova del proprio adempimento, perché, in mancanza, l'inadempimento o l'inesatto adempimento denunciati saranno confermati". Sul punto, giova rilevare che in applicazione dell'art. 1, comma 3, della legge n. 40/2007 (c.d. decreto Bersani), secondo il quale "I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia...devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto...e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni", la giurisprudenza Agcom è costante nel ritenere che "devono essere considerate illegittime le fatture emesse successivamente al recesso esercitato dall'utente, il quale ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione (delibera Agcom n. 103/10/CIR; conformi delibere Agcom nn. 137/10/CIR; 140/CIR; 24/11/CIR, 75/11/CIR). Ulteriormente, in linea con Agcom, questo stesso Corecom ha sancito che "l'operatore è tenuto a recepire il recesso entro il termine legislativamente previsto di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Ogni fattura emanata successivamente a tale momento, è illegittima e deve essere annullata" (Delibere Corecom Emilia-Romagna n. 85/2020 e n. 103/2020). L'utente allega la disdetta contrattuale trasmessa via pec in data 03/08/2018 (produce anche le ricevute di consegna e di accettazione di pari data). Di converso, l'operatore non fornisce alcuna prova documentale a propria discolpa e né tantomeno, alcun elemento utile alla ricostruzione della vicenda e pertanto, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra evidenziati, la richiesta merita accoglimento, con la conseguenza che l'operatore dovrà stornare tutta la fatturazione emessa dal giorno 03/09/2018 (considerati i 30 giorni di lavorazione del recesso, a decorrere dal 03/08/2018, data della disdetta).

Per questi motivi, il Corecom all'unanimità

DELIBERA

1. Accoglie l'istanza della società XXX., nei confronti della società T.Net X
2. T.Net X è tenuto a stornare a favore dell'utente tutta la fatturazione emessa dal giorno 03/09/2018 fino alla fine del ciclo di fatturazione.
3. La società T.Net X è tenuta, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 11/03/2021

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Stefano Cuppi